

Comune di Villanova Monteleone

**Classificazione del territorio ai fini acustici
ai sensi della legge 26.10.1995 n. 447**

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di definire la classificazione acustica del territorio comunale del Comune di Villanova Monteleone in provincia di Sassari . Il lavoro è consistito nell'assegnare a ciascuna porzione di territorio una appropriata classificazione acustica , ottemperante dei disposti della legislazione nazionale , regionale e della prassi di buona tecnica .

Il fine ultimo che si prefiggono la normativa di legge ed il presente Piano di Classificazione è quello di fornire uno strumento adeguato per pianificare la attività antropica considerando anche il fattore acustico in modo da prevenire un eventuale inquinamento acustico normalmente conseguente a tale attività umana , e preservare o bonificare situazioni acustiche esistenti compatibili o non compatibili con il benessere fisiologico dei residenti .

Il presente Piano di Classificazione Acustica è stato redatto da un Gruppo di lavoro composto dall'ing Roberto Loddo, Tecnico Competente in acustica ambientale , in qualità di coordinatore, dall'Arch Marco Marmotti, Funzionario del Comune di Villanova Monteleone, e dal Geom Raimondo Spanu in qualità di collaboratori .

QUADRO NORMATIVO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ACUSTICA

I principali riferimenti normativi in materia acustica sono :

- il DPCM 1 marzo 1991 “ limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno “;
- legge 26 ottobre 1995 n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico “ ;
- DPCM 14 novembre 1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore “;
- Decreto 16 marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico “
- Delibera Assess. Difesa Ambiente – RAS n°34/71 del 29 ottobre 2002 “ Linee guida per la predisposizione dei piani di classificazione acustica dei territori comunali “
- DPR 31 marzo 2004 n° 142 “ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare “.
- Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°30/9 del 8 luglio 2005 “ Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico “.

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 prevede l'applicazione di limiti massimi assoluti per il rumore nell'ambiente esterno. Detti limiti derivano dalla zonizzazione acustica, cioè dalla suddivisione del territorio in sei classi rappresentative di altrettanti livelli di accettabilità dell'inquinamento acustico, che ogni comune dovrebbe attuare.

I valori dei limiti sono definiti, per ogni classe, nell'allegato al PDCM 14/11/97 : in tabella B sono riportati i valori da non superare per le “emissioni”, cioè per il rumore prodotto da ogni singola “sorgente” presente sul territorio, mentre in tabella “C” sono riportati i valori limite da non superare per le “immissioni”, per il rumore cioè determinato dall'insieme di tutte le sorgenti presenti nel sito.

Indipendentemente dalla presenza di zonizzazione la legge prevede inoltre, per ogni singola sorgente che concorre alla determinazione delle immissioni, la verifica del rumore introdotto all'interno degli ambienti abitativi adottando il criterio differenziale. Il livello differenziale, dato dalla differenza aritmetica tra i livelli sonori che si instaurano all'interno degli ambienti abitativi tra la condizione in cui la sorgente in esame risulta attiva e quella in cui viene disattivata, non deve superare i 5 dBA in periodo diurno e 3 dBA in quello notturno.

Nelle seguenti tabelle sono riportati sinteticamente i valori limite di cui al DPCM 14/11/97, espressi con livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A relativo al tempo di riferimento diurno o notturno ($L_{Aeq, TR}$).

Tabella 1 – valori limite di emissione (tabella B - DPCM 14.11.97) – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2 – valori limite assoluti di immissione (Tabella C - DPCM 14.11.97) -Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Nella seguente tabella, tratta dall'allegato al DPCM 14/11/97, viene riportata la caratterizzazione in termini descrittivi delle classi acustiche.

Tabella 3 : descrizione delle classi acustiche (tabella A - DPCM 14.11.97)

Classe I	Aree particolarmente protette : aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione : aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali, rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto : aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali,uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Aree di intensa attività umana : aree urbane interessate da intenso traffico veicolare ad alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie le aree portuali le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali:aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il Decreto Min Ambiente 16/03/98, infine, definisce le tecniche di rilevamento da adottare per la misurazione dei livelli di emissione ed immissione acustica, della impulsività dell'evento, della presenza di componenti tonali e/o di bassa frequenza.

I livelli di emissione, definiti dal DPCM 14.11.97, sono rappresentativi del solo rumore generato dalla sorgente di tipo puntuale. Con riferimento ai limiti di emissione il decreto stabilisce che “i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”. Le verifiche del rispetto dei limiti di emissione quindi, devono essere effettuate in spazi utilizzati da persone e nello stesso tempo nelle immediate vicinanze della sorgente sonora .

I livelli di immissione sono rappresentativi del rumore generato da tutto il complesso di sorgenti attive nell'area in esame. La verifica dei limiti massimi di accettabilità alle immissioni viene effettuata considerando i livelli diurni e notturni che si rilevano in zone abitate ovvero frequentabili da persone o comunità.

Viabilita' stradale

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le infrastrutture stradali sono elementi di primaria importanza ai fini della redazione del Piano di classificazione acustica comunale. Per tali infrastrutture non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità) del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

A questo proposito, va richiamata la regolamentazione contenuta nel D.P.R. n. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" che prescrive, per ogni tipologia di strada (secondo le definizioni del codice stradale), l'estensione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie e i relativi valori limite di immissione.

Si riportano di seguito le definizioni del codice stradale ed i limiti di immissione per :

A - autostrade: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - strade extraurbane principali: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - strade extraurbane secondarie: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - strade urbane di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchine pavimentate a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate

E - strade urbane di quartiere: strada ad un'unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata

F - strade locali: strada urbana od extraurbana non facente parte degli altri tipi di strada

Tab. 4 : Classificazione delle strade e relative fasce di pertinenza

D.P.R. n. 142/2004						
Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Valore limite immissione dB(A) Per scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Valore limite immissione dB(A) Per altri ricettori	
			diurno	notturno	diurno	notturno
A – Autostrada		A: 100	50	40	70	60
		B: 150			65	55
B – Extraurbana principale		A: 100	50	40	70	60
		B: 150			65	55
C – Extraurbana secondaria	Ca: strade carreggiate separate e tipo IV CNR 980	A: 100	50	40	70	60
		B: 150			65	55
	Cb: tutte le strade extraurbane secondarie	A: 100	50	40	70	60
		B: 50			65	55
D – Urbana di scorrimento	Da: strada a carreggiate separate e di interquartiere	100	50	40	70	60
	Db: Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni conformemente alla zonizzazione acustica delle aree urbane prevista dalla legge n. 447/95			
F – Locale		30				

Il rispetto dei limiti, sia all'interno che all'esterno delle fasce di pertinenza, è verificato in facciata degli edifici ad un metro della stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei recettori. Qualora i limiti anzidetti non possano essere tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti valori limite di Leq, prescritti dal D.P.R. n.142/04:

- 35 dB(A) notturno per ospedali, case di cura e di riposo
- 40 dB(A) notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo
- 45 dB(A) diurni per le scuole

da misurare a centro stanza ed a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Si evidenzia che, nell'ambito del rumore stradale e ferroviario, disciplinato dal D.P.R. n. 142/2004 assumono particolare rilievo le fasce fiancheggianti le infrastrutture considerate, denominate "fasce di pertinenza". Tali fasce presentano ampiezze variabili in relazione al genere e alla categoria dell'infrastruttura e per esse vengono stabiliti dei valori limite di immissione riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima, così come riportato nella tabella precedente. Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Le fasce di pertinenza costituiscono di fatto fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

In considerazione di quanto sopra, gli insediamenti abitativi all'interno delle fasce potranno essere sottoposti ad un livello di rumore aggiuntivo rispetto a quello massimo della zona cui la fascia appartiene. Inoltre è importante osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza al fine della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza.

Al fine di una prima classificazione acustica si ritiene opportuno attribuire alla rete stradale le sotto indicate classi di destinazione d'uso del territorio, differenziate a seconda della tipologia della infrastruttura considerata.

Infrastrutture stradali	
Descrizione delle tipologie	Classe
Strade ad intenso traffico (oltre 500 veicoli/ora)	IV
Strade a medio traffico (tra 50 e 500 veicoli/ora) ;	III
Strade a basso traffico (meno di 50 veicoli/ora) ;	II

Nella successiva fase di assegnazione definitiva delle classi II,III e IV alle infrastrutture stradali si deve tenere conto dei sotto elencati casi :

- *Strada con valore limite accettabile di rumore piu' basso rispetto alla zona attraversata* : la strada viene classificata con lo stesso valore limite della zona circostante.
- *Strada interposta tra due zone a classificazione acustica differente* : la strada viene classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità piu' elevato.
- *Strada con valore limite accettabile di rumore piu' elevato rispetto alla zona attraversata* : il valore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie compresa tra le file di edifici frontistanti o , in mancanza di edifici , per una superficie di larghezza pari a 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa se strada di tipologia E ed F ; le altre fasce di pertinenza come da tabella DPR 142/2004 se strade di categoria A,B,C,D.

Criteria per la classificazione acustica del territorio : Criterio “qualitativo” e “quantitativo”

Sono definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°30/9 del 8 luglio 2005 “ Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico “.

Il criterio qualitativo della suddetta norma riprende la Tabella 3 anzi riportata, e permette una rapida collocazione di zone facilmente riconoscibili nella corrispondente classe, in fase preliminare al successivo approfondimento . Tale criterio è adatto alla stesura di una prima bozza di Piano di classificazione.

Il criterio definito quantitativo nella suddetta norma (art.14) porta alla individuazione di zone acusticamente omogenee in base al valore numerico di alcuni indicatori di significativita’ quali densita’ di popolazione , densita’ di attivita’ commerciali , artigianali-industriali e flusso di traffico . Si rimanda al documento legislativo richiamato per i dettagli .

Rappresentazione della zonizzazione

La classificazione acustica del territorio comunale è stata rappresentata, come di consueto, in scala 1:10000 per tutto il territorio comunale e in scala 1:2000 per la parte di territorio maggiormente urbanizzata, su mappe digitalizzate e georeferenziate.

In riguardo alla simbologia usata per ciascuna classe e riportata in mappa, sono state prese in considerazione le osservazioni contenute nella norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale" riprese anche dalla linea guida della Regione Sardegna, che hanno stabilito la seguente corrispondenza tra classificazione e colori :

Classe	Colore
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso
V	Viola
VI	Blu

PARTE SECONDA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Il Comune di Villanova Monteleone (cap 07019) , in Provincia di Sassari , conta al censimento nazionale del 2001 un numero di abitanti pari a 2588 ed ha una estensione territoriale di 202 kmq circa. Confina con i Comuni di Alghero , Putifigari , Thiesi , Ittiri , Monteleone Roccadoria, Romana, Padria, Bosa , Montresta, e ad ovest con il mare ; è posto ad una quota rispetto al livello del mare di 574 m.. Cartograficamente è rappresentato dalle mappe della CTR e da quelle IGM al quadrante numero 479 . Il territorio comunale è attraversato da due principali strade , la strada statale 292 , la strada provinciale 12 e la strada provinciale 105 (litoranea Bosa–Alghero).

Per la valutazione della classificazione acustica del territorio comunale di Villanova Monteleone sono state considerate la legislazione nazionale, le linee guida della Regione Sardegna piu' volte citate, gli strumenti urbanistici comunali vigenti, le informazioni econometriche.

Il processo valutativo ha portato ad attribuire le seguenti classi acustiche alle porzioni di territorio comunale.

AREE IN CLASSE I

Non si è ritenuto di far appartenere a tale classe nessuna porzione di territorio dell'abitato e dell'extraurbano.

AREE IN CLASSE II

Sono state comprese in tale classe le aree cimiteriali, le scuole, la casa di riposo in quanto ricomprese nel perimetro urbano e adiacenti a strade di scorrimento con flusso compreso nella fascia 50-:-500 veicoli/ora, le zone di espansione residenziale identificate nel PRG come C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C7a con assenza o quasi di attività artigianali e commerciali, e l'area turistica F6 del territorio extraurbano di Monte Minerva .

Sono altresì comprese in tale classe le strade di quartiere e quelle a bassa densità di circolazione (inferiore a 50 veicoli / ora).

Le aree appartenenti a tale classe hanno un indice come definito nella Deliberazione della Giunta Regionale del 8 Luglio 2005 n. 30/9 art. 14 “ Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” determinato dalla combinazione dei fattori densita' di abitanti per ha, densita' di attivita' commerciali e densita' di attivita' artigianali compreso tra 0 e 3 .

AREE DI CLASSE III

Sono ricomprese in questa classe le aree dell'abitato urbano non ricomprese nelle classi I e II , per le quali è verificata una densità superiore a 150 abitanti per ettaro, con presenza di attività commerciali comprese tra 1,5% e 10% della superficie complessiva dell'area della zona omogenea e con densità di attività artigianali inferiore a 0,5% della superficie complessiva dell'area della zona omogenea. Nel PRG tali zone sono identificate come A (centro storico) , B2, B3, B4, C8, G3, G4 e impianti sportivi.

Inoltre sono comprese in questa classe le strade con intensità di traffico da 50 a 500 veicoli l'ora.

Infine si è ritenuto di far ricadere in tale classe tutto il territorio comunale al di fuori del perimetro urbano, compresi l'area per il tiro al volo e l'area sterrata adibita ad autodromo, ad eccezione della area F6 di Monte Minerva.

Le aree appartenenti a tale classe hanno un indice come definito nella Delibera della Giunta Regionale del 8 Luglio 2005 n. 30/9 art. 14 “ Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” determinato dalla combinazione dei fattori densità di abitanti per ha, densità di attività commerciali e densità di attività artigianali compreso tra 4 e 6.

AREE DI CLASSE IV

Sono state individuate in questa classe le aree interessate da una discreta attività antropica, cioè densità di abitanti superiore a 150 per ettaro, con densità di attività artigianali superiore al 5% della sup. di zona, e di attività commerciali superiore al 10% della superficie di zona, Le strade di scorrimento con traffico superiore a 500 veicoli / ora.

In tale classe si è ritenuto ricomprendere la zona identificata come D1 nel PRG e le strade statali e provinciali di principale comunicazione.

Le aree appartenenti a tale classe hanno un indice come definito nella Delibera della Giunta Regionale del 8 Luglio 2005 n. 30/9 art. 14 “ Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” determinato dalla combinazione dei fattori densità di abitanti per ha, densità di attività commerciali e densità di attività artigianali compreso tra 7 e 9.

AREE DI CLASSE V

Sono comprese in questa classe le aree a prevalente destinazione industriale, quali quelle individuate come D2 nel vigente PRG.

AREE DI CLASSE VI

Non sono state individuate aree con caratteristiche tali da renderle appartenenti a tale classe.

Criteri e linee guida per la individuazione di aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Come previsto dai “criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” della Regione, si è provveduto ad individuare delle aree con caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività dei recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione; tali aree non devono nei limiti del possibile ricadere in prossimità di recettori sensibili (ospedali, case di cura e riposo, scuole).

Per attività rumorosa temporanea si definisce qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.
Rientrano in tale categoria:

- Cantieri edili, stradali o assimilabili
- Attività agricole
- Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, discoteche all'aperto, manifestazioni sportive ed assimilabili;
- Particolari sorgenti sonore: macchine varie, altoparlanti, etc.

Tutte le attività sopraccitate saranno soggette a specifica autorizzazione da parte dell'autorità comunale, in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lettera h) della legge n. 447/95, ad eccezione delle feste a carattere religioso o laico e dei comizi elettorali, nonché delle attività dei cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune dal responsabile dei lavori.

L'Autorità comunale, regolamenterà in ambito autorizzativo, per le attività sopra citate, eventuali deroghe al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti dalla normativa vigente e dal Piano di classificazione acustica.

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni e la documentazione da produrre saranno oggetto del Regolamento Tecnico di Attuazione che verrà adottato dal Comune insieme alla bozza di Classificazione acustica definitiva a seguito delle eventuali osservazioni formulate dagli Enti coinvolti nell'iter di approvazione.

Piani di Risanamento acustico

Il risanamento acustico del territorio comunale può prevedere sia interventi a carico dei privati sia interventi pubblici.

Per quanto riguarda gli interventi pubblici, i Comuni devono procedere ai sensi della legge n. 447/95 alla predisposizione del Piano di risanamento acustico comunale:

- sulla base delle criticità emerse dal Piano di classificazione acustica;
- nel caso in cui non sia stato possibile evitare il contatto diretto tra zone con differenza, tra i relativi valori limite, superiore ai 5 dB(A);
- nel caso di superamento dei valori di attenzione riportati nella tabella seguente.

Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)					
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento			
		Diurno 1 ora (6.00 – 22.00)	Notturmo 1 ora (22.00 – 6.00)	Diurno TL (6.00 – 22.00)	Notturmo TL (22.00 – 6.00)
I	aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III	aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V	aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	-	-	70	70

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale in modo da consentire la valutazione di realtà specifiche locali.
 Il superamento anche di uno dei valori di cui sopra comporta l'adozione dei Piani di risanamento.
 Per le aree industriali vale il superamento del solo valore relativo al tempo a lungo termine (TL).
 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Il Piano di risanamento acustico dovrà essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale con eventuale collaborazione di tecnico esperto in pianificazione territoriale e ambientale.

Il Piano dovrà specificare i singoli interventi e dovrà contenere in particolare:

- l'elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente;
- la rappresentazione grafica delle sorgenti da individuarsi in scala 1:5000, o anche 1:2000 per le zone più densamente urbanizzate e nel caso di piccoli Comuni, e in scala 1:10.000 per la restante parte del territorio;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche delle sorgenti oggetto di studio con l'indicazione dei livelli acustici da raggiungere;
- i soggetti cui compete l'intervento di risanamento;
- le modalità d'intervento;
- le priorità e i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- la stima degli oneri finanziari;

- gli eventuali interventi cautelativi, a carattere d'urgenza, per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Per quanto riguarda la predisposizione del Piano di risanamento acustico da parte delle Imprese interessate, le stesse devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica, un piano comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I sopra indicati elaborati dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal Piano di classificazione acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Le imprese interessate, che non presentano il piano di risanamento, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica comunale.

Per quanto riguarda il Comune di Villanova Monteleone non è necessaria la predisposizione di alcun Piano di risanamento acustico, in quanto non sono presenti zone a contatto con differenza superiore ai 5 dB(A) e non si sono evidenziati casi di superamento dei valori di attenzione.

Indicazioni Edilizie

Sembra infine utile riassumere di seguito alcune delle indicazioni che il complesso della normativa pone affinché il problema dell'inquinamento da rumore sia affrontato, per quanto possibile, già in fase progettuale, sia per quanto riguarda nuove realizzazioni edilizie sia per le ristrutturazioni e gli interventi. Naturalmente, le indicazioni dovrebbero essere presenti – per quanto possibile – anche all'interno degli strumenti urbanistici.

- Per quanto riguarda gli interventi da effettuare da parte dell'Ente, occorre anzitutto valutare l'utilizzo di materiali fonoassorbenti per la realizzazione delle pavimentazioni stradali (delle strade di competenza comunale) in tutte le zone in cui viene richiesta o una riduzione dei livelli esistenti o il mantenimento di buone condizioni acustiche. Una "buona" pavimentazione riduce il livello acustico di un fattore variabile tra 3 e 5 dB(A).
- In secondo luogo, la realizzazione di edifici nei quali il clima acustico è variabile importante (ad esempio, luoghi di cura e di riposo, scuole, biblioteche...) deve essere effettuata avendo cura che i lati esposti dell'edificio stesso siano realizzati con facciate in grado di proteggere gli interni. Il ricorso a rivestimenti fonoassorbenti, quasi indispensabili in contesti fortemente edificati, consente una riduzione di circa 3 dB(A). L'utilizzo di finestre antirumore, completa ottimamente l'intervento. Ovviamente, tali interventi possono essere compiuti anche in caso di ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie.
- Ovunque possibile, le situazioni potenzialmente origine di inquinamento acustico dovranno essere posizionate in maniera tale da poter intervenire con rilevati antirumore, eventualmente piantumati, tali da creare una mascheratura effettiva (guadagno da 6 a 13 dB(A)). Purtroppo, il rilevato richiede spazi molto significativi (terreno sgombro pari ad almeno 2 volte l'altezza del rilevato, che dipende dal cono d'ombra che si vuole creare).
- Laddove il terreno disponibile lo consenta, infine, si potrà far ricorso a semplici piantumazioni di alberi (sempreverdi) con le modalità minime indicate dalla normativa richiamata (in particolare, il D. M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore") che comunque segnala un guadagno dell'ordine di 1 dB ogni 3 m di fascia piantumata.
- Infine, si richiama l'attenzione degli uffici comunali circa la necessità che tutte le edificazioni rispettino le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5.12.1997 relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, deve essere presentata dichiarazione da parte del progettista; per le nuove costruzioni, la valutazione e la dichiarazione di rispetto dei requisiti acustici devono essere predisposti da parte di tecnico competente in acustica ambientale e allegati al progetto medesimo. In caso si tratti di richiesta di concessione per nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti, deve essere predisposta relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti stessi.

- L'Ente competente all'approvazione di progetti relativi a:
- *aeroporti, aviosuperfici, eliporti*
 - *strade (dal tipo A – autostrade – al tipo F – strade locali)*
 - *discoteche*
 - *circoli privati e pubblici esercizi con presenza di macchinari o impianti rumorosi*
 - *impianti sportivi o ricreativi*
 - *ferrovie e sistemi di trasporto collettivo su rotaia*
 - *nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere fin qui elencate*
 - *scuole e asili nido*
 - *ospedali, case di cura e di riposo*
 - *parchi pubblici (urbani ed extraurbani)*

e l'Ente competente al rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività:

- *produttive*
- *sportive e ricreative*
- *postazioni di servizi commerciali e polifunzionali*

nonché al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo degli immobili o di autorizzazione all'esercizio dell'attività devono:

1. acquisire documentazione di previsione dell'impatto acustico
2. acquisire il parere in merito dell'ARPA

prima di procedere al rilascio di quanto richiesto.

- Il rilascio di autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli a carattere temporaneo o mobile) deve considerare:
- contenuti, finalità, durata (in termini di numero di ore o di giorni), periodo (fasce orarie interessate) dell'attività;
 - le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;
 - la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
 - la popolazione esposta e la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti
 - la frequenza delle attività temporanee che espongono la popolazione a livelli superiori ai limiti
 - se del caso, il rumore dovuto all'afflusso ed al deflusso del pubblico

stabilendo in sede di autorizzazione:

- valori limite ed orari da rispettare
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore
- l'obbligo del gestore a informare preventivamente la popolazione interessata.

L'Autorità Comunale, in caso di autorizzazione con deroga dei limiti, rilascia il provvedimento previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.).

Indicazioni applicative per l'ufficio tecnico comunale

La legge 447/95 prevede con l'art. 8 alcune obbligazioni per la realizzazione di nuovi insediamenti di varia natura. In dettaglio:

art. 8 comma 1: **su richiesta del Comune**, deve essere predisposta a cura del proponente una **documentazione di impatto acustico** per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale

art. 8 comma 2: **su richiesta del Comune**, deve essere predisposta a cura del proponente una **documentazione di impatto acustico** per la realizzazione, modifica o potenziamento di:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A, B, C, D, E, F
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi o ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

art. 8 comma 4: **in tutti i casi di seguito elencati**, deve essere presentata una **documentazione di impatto acustico**

- richiesta di rilascio di concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- richiesta di provvedimento comunale per l'utilizzazione degli immobili e infrastrutture sopra elencati
- domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive

art. 8 comma 3: **in tutti i casi di seguito elencati** è fatto obbligo di produrre una **valutazione previsionale di clima acustico** per le aree interessate alla realizzazione di:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici (urbani ed extraurbani)
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (v. sopra art. 8 comma 2, in particolare, la voce che riguarda le strade)

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore dalle attività e dagli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

La documentazione e la sopra citata dichiarazione dovranno essere sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale.

I criteri e le procedure per la redazione della documentazione di cui sopra sono stati indicati nelle linee guida sull'inquinamento acustico della Regione e di seguito riportati.

Documentazione di impatto acustico

Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività e/o manifestazioni.

La documentazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area e nel rispetto degli equilibri naturali. Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

Tale documentazione deve inoltre contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità dei ricettori, in particolare di quelli sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazione.

La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal proponente, deve essere costituita da una planimetria e da una relazione tecnica tanto più dettagliata quanto più è rilevante il potenziale inquinamento acustico derivante dalla realizzazione dell'opera e/o attività in progetto.

La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d. indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e. indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio, rilevabile dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale

- f. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
- l. descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- m. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9;
- n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività, di cui all' **art. 8 comma 4** della Legge n. 447/95, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Documentazione di previsione del clima acustico

Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture.

La documentazione di previsione del clima acustico nelle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all' **art. 8 comma 3** della Legge n. 447/95, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale, dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

Verifiche

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per le valutazioni di merito.

ALLEGATI

- **Cartografia 1:2000 perimetro urbano**
- **Cartografia 1:10000 perimetro extraurbano**
- **Bozza di regolamento per le norme tecniche in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico**

PARTE TERZA

NORME TECNICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(bozza)

Art.1

Le presenti norme regolamentano le situazioni di nuova edificazione e di autorizzazione a nuove attività secondo il dettaglio che segue, in applicazione del combinato disposto della legge 447/95 (art. 8) e della normativa regionale in materia. Regolamentano altresì l'autorizzazione all'esercizio di attività temporanee, in applicazione del combinato disposto della legge 447/95 (art. 6) e della normativa regionale in materia.

Art.2

I progetti relativi a nuove realizzazioni, modifiche o potenziamenti delle seguenti categorie di opere devono essere accompagnati da documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- b. strade di tipo A, B, C, D, E, F come definite dal Codice della Strada
- c. discoteche
- d. circoli privati e pubblici esercizi nei quali siano installati o sia prevista l'installazione di macchinari o impianti rumorosi
- e. impianti sportivi o ricreativi
- f. ferrovie e sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Art.3

I progetti relativi ad aree interessate alla realizzazione delle seguenti categorie di opere devono essere accompagnati da una valutazione previsionale del clima acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- g. scuole ed asili nido
- h. ospedali, case di cura e di riposo
- i. parchi pubblici (urbani o extraurbani)
- j. nuovi insediamenti residenziali **prossimi** alle tipologie di opere elencate al precedente articolo 2. Si richiama in particolare la necessità della valutazione per i casi di cui al precedente punto 2.b (strade).

Per "prossimi" si intendono aree destinate ad insediamenti residenziali il cui perimetro esterno sia posto a distanza inferiore a 50 m dal sedime delle opere elencate.

Fanno eccezione le aree destinate ad edifici residenziali il cui perimetro sia prossimo a strade urbane di tipo E ed F, per le quali la distanza limite si intende ridotta a 10 m.

Per distanze superiori a quelle indicate non è obbligatoria la presentazione della valutazione previsionale, fermo restando l'obbligo del progettista a certificare l'avvenuto rispetto delle indicazioni di cui al d.P.C.M. 5.12.1997 in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

Su conforme richiesta dell'interessato, l'Ufficio Tecnico Comunale può comunque accettare che:

- in prossimità di strade di tipo C, D, E, F
- considerate le effettive caratteristiche di traffico e di usabilità della zona interessata all'edificazione

la valutazione previsionale di clima acustico a firma di tecnico competente non venga presentata ma sia sostituita da autocertificazione a firma sia del richiedente la concessione che del progettista della medesima, autocertificazione dalla quale risulti:

- il rispetto delle indicazioni di cui al d.P.C.M. indicato al paragrafo precedente
- una descrizione della situazione in essere nella zona sia per quanto concerne il traffico che per quanto concerne le caratteristiche d'uso delle edificazioni circostanti l'area oggetto della richiesta

Art.4

Le richieste di rilascio di concessione edilizia e di abilitazione all'uso delle seguenti tipologie edilizie devono essere accompagnate da una documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- k. nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive
- l. nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività sportive
- m. nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività ricreative
- n. nuovi impianti e infrastrutture adibiti a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

Si richiama anche a questo proposito l'obbligo al rispetto del contenuto del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici".

Art.5

Le richieste di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono essere accompagnate da una documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Nel caso in cui la documentazione preveda la possibilità di valori di emissione superiori a quelli definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale per la zona di prevista attività, la richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere la descrizione delle misure previste per la riduzione o l'eliminazione delle emissioni sonore causate dal o dagli impianti e comunque dall'attività per la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione.

Art.6

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento

acustico causato dalle emissioni sonore dalle attività e dagli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa. La documentazione e la sopra citata dichiarazione dovranno essere sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art.7

La documentazione presentata ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 sarà presentata all'A.R.P.A. per il giudizio di merito.

Art.8

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee (in particolare: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli a carattere temporaneo o mobile, cantieri di lavoro) deve comprendere una planimetria in scala opportuna, nonché una relazione, redatta a cura di tecnico competente in acustica ambientale, che illustri:

- contenuti, finalità, durata (in termini di numero di ore o di giorni), periodo (fasce orarie interessate) dell'attività per la quale si presenta la richiesta di autorizzazione
- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- eventualmente il volume previsto di automezzi che affluiranno alla zona interessata dalla manifestazione e le aree di previsto parcheggio
- la popolazione esposta e la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale

Nel caso in cui il richiedente ritenga che non siano prevedibili superamenti ai limiti definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale per la zona di interesse, potrà allegare alla richiesta una dichiarazione impegnativa in tal senso.

Art.9

La richiesta di cui al punto precedente dovrà pervenire agli uffici comunali almeno 30 giorni prima della data di previsto inizio dell'attività da autorizzare, pena il rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

Art.10

L'autorizzazione comunale sarà rilasciata definendo:

- eventuali valori limite in deroga a quelli stabiliti per la classe di appartenenza (in questo caso l'Autorità Comunale rilascia il provvedimento previo parere favorevole dell'ARPA)
- eventuali limitazioni di orario e/o di giorni per lo svolgimento dell'attività
- eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore
- l'obbligo del gestore a informare preventivamente la popolazione interessata.

Art.11

Nessuna attività temporanea potrà aver luogo in assenza dell'autorizzazione prescritta.

I controlli e le verifiche in materia saranno svolti su conforme richiesta del Comune a cura dell'ARPA ed a spese del richiedente l'autorizzazione.